



PROCEDURA NEGOZIATA, MEDIANTE GARA TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCO E FACCHIAGGIO PER L’AZIENDA ULSS N. 4 “VENETO ORIENTALE”

N. GARA SIMOG 8043446

CIG 8642343F0B

ID SINTEL 135712405

**VERBALE SEDUTA CONCLUSIONE PROCEDIMENTO SOCCORSO
ISTRUTTORIO DI CUI ALL’ART. 83 D. LGS. 50/2016**

Successivamente oggi, 13 aprile 2020, alle ore 10:00, si costituisce il seggio di gara costituito dal R.U.P. dott. Maria Zanandrea, assistita dai testimoni dott. Giulia Zorzetti e dott. Carla Pavan per la conclusione del procedimento istruttorio.

Il seggio di gara dà atto che con note del RUP prot. 18804, 18805 del 30 marzo 2021, comunicate in pari data, a mezzo p.e.c., rispettivamente, alle ditte Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS e Nuova Traslochi EXPRESS S.r.l., le stesse sono state invitate a rendere, entro il giorno 1° aprile 2021, la documentazione e le dichiarazioni mancanti di cui è stata data evidenza alla seduta del 22 marzo 2021.

Il seggio di gara dà atto che:

- ✓ la Ditta Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS vi ha dato tardivamente riscontro in data 7 aprile 2021, tramite p.e.c. assunta al prot. 20334, confermando di non aver provveduto al pagamento del contributo ANAC entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte (22 marzo 2021, ore 09:00), rappresentando, inoltre, di aver effettuato tentativi di pagamento con esito negativo sino al 19 marzo 2021.

Atteso quanto sopra, il R.U.P, dato atto che il riscontro della ditta è tardivo, rileva che sussistono i presupposti per l’esclusione del concorrente dalla procedura *de qua*, ai sensi dell’art. 12 del disciplinare di gara; dato atto inoltre, che la ditta non ha provveduto al pagamento del contributo A.N.A.C., si rileva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 e del Disciplinare di gara, nonché dell’art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005, che sussistono i presupposti per l’esclusione della ditta Coop Noncello Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale ONLUS dalla procedura di gara in oggetto.

- ✓ la Ditta Nuova Traslochi EXPRESS S.r.l. vi ha dato tardivamente riscontro in data 8 aprile 2021, tramite l’Area Comunicazioni della Piattaforma Sintel. Dal riscontro ricevuto risulta che la ditta ha effettuato il pagamento del contributo ANAC in data 6 aprile 2021 e, quindi, in data successiva rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle offerte previsto il 22 marzo 2021, ore 09:00.



Atteso quanto sopra, il R.U.P, rilevato che il riscontro della ditta è tardivo, rileva che sussistono i presupposti per l'esclusione del concorrente dalla procedura *de qua*, ai sensi dell'art. 12 del disciplinare di gara;; rilevato, inoltre, che il pagamento del contributo A.N.A.C. è avvenuto successivamente rispetto alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta, si rileva, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10 del Disciplinare di gara, nonché dell'art. 1, comma 67 della Legge n. 266/2005, che sussistono i presupposti per l'esclusione della ditta Nuova Traslochi EXPRESS S.r.l. dalla procedura di gara in oggetto

Attesa l'esclusione di entrambe le ditte concorrenti, la procedura di gara in oggetto deve dichiararsi deserta.

Il RUP dispone:

- di provvedere, ai sensi dell'art. 29,c 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione sul profilo del committente, nell'ambito della suddetta procedura di gara, del presente provvedimento di esclusione;
- di dare avviso ai concorrenti del suddetto provvedimento di esclusione e dell'avvenuta pubblicazione del medesimo sul profilo del committente;
- di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. competente, entro 30 giorni decorrenti dalla comunicazione del provvedimento

La seduta si chiude alle ore 10:30.

Letto, firmato e sottoscritto

Il R.U.P. dott.ssa Maria Zanandrea

I Testimoni

Dott. Giulia Zorzetti

Dott. Carla Pavan